

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), ed, in particolare, l'articolo 80, comma 4, che dispone che spetta alle Regioni il compito di determinare le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare ospitanti minori in affidamento;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali) e, in particolare il Capo II (Interventi a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) e l'articolo 23 (Rinvio), il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013), e in particolare le direttrici strategiche n. 1 "Presidiare l'Equità nella salute e nell'accesso appropriato ai servizi", n. 3 "Creare alleanze responsabili tra tutti gli attori del sistema" e n. 7 "Tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita";
- richiamate le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre 2012;
- richiamate le "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità", approvate dalla Conferenza Unificata Governo-Regioni/Province autonome il 21 dicembre 2017;
- richiamate le raccomandazioni contenute nella nota redatta dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in data 29 luglio 2019 avente per oggetto "Sistema della tutela minorile – segnalazione dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi degli articoli 3 e 4 della l. 112/2011" in merito ai diritti dei minori fuori famiglia;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1131 in data 08.08.2014, concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo II (Interventi a favore di minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della l.r. 23/2010 e delle disposizioni applicative in materia di affidamenti familiari di minori ed interventi in favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia e in particolare l'allegato B);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1560 in data 07.12.2018 avente per oggetto "Determinazione, per l'anno 2019, dell'ammontare dei contributi mensili per i minori in affidamento familiare e per i giovani tra i 18 e i 21 anni che proseguono la loro permanenza presso il nucleo familiare a cui sono stati affidati fino alla maggiore età, ai sensi della l.r. 23/2010 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1131 in data 08.08.2014. Prenotazione di spesa";
- considerato che l'Ufficio minori, prima infanzia e politiche familiari della Struttura Servizi alla persona e alla famiglia rileva che l'esperienza maturata negli ultimi anni in ambito di affidamento familiare attraverso i progetti di accoglienza volontaria di minori e la sperimentazione del servizio "Una famiglia per una famiglia" ha portato a identificare nuove forme e tipologie di affidamento più flessibili, quali l'affido part time e l'affiancamento di una famiglia ad un'altra famiglia differenziando i gradi di protezione e le modalità di presa in carico a seconda del livello di necessità di intervento istituzionale, ed ha inoltre permesso

di sperimentare la figura del tutor a supporto del progetto di affiancamento tra famiglie;

- dato atto che l'allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1131 in data 08.08.2014 concernente le disposizioni regionali inerenti alle condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che ospitano minori in affidamento, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e gli interventi per i giovani tra i diciotto e i ventuno anni, in situazioni di disagio, per il raggiungimento dell'autonomia, di cui agli artt. 8 e 12 della l.r. 23/2010, non disciplina attualmente nello specifico le forme di affido di cui al punto precedente e le procedure tecnico professionali e amministrative ad esse correlate;
- preso atto che l'Ufficio minori, prima infanzia e politiche familiari della Struttura Servizi alla persona e alla famiglia ritiene opportuno modificare l'allegato B) sopracitato prevedendo una differenziazione dei contributi a seconda della tipologia di affidamento e della complessità della situazione del minore, nonché la previsione della presenza della figura del tutor all'interno dei progetti di affiancamento familiare laddove valutato necessario all'interno della persa in carico;
- valutato quindi opportuno procedere all'approvazione di nuovi criteri per l'erogazione degli assegni di cura e relativi importi in sostituzione di quelli di cui all'allegato B) alla DGR 1131/2014, dando atto che i suddetti criteri prevedono un aumento della spesa pari a circa 30.000 euro;
- considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23/2010, il Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta è stato sentito in merito alla proposta della presente deliberazione in data 22.10.2019 e ha espresso parere favorevole, come risulta dalla nota prot. 29454/ass del 24.10.2019;
- considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23/2010, la Commissione consiliare competente è stata sentita in merito alla presente proposta di deliberazione in data 28.11.2019 e ha espresso parere favorevole come risulta dalla nota prot. n. 32918/ass del 03.12.2019;
- tenuto conto che la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del CPEL e della Commissione consiliare si proponeva di prenotare la spesa relativa ai contributi economici per le varie tipologie di affidamento per l'anno 2019 e che tali contributi sarebbero stati conteggiati in relazione all'avvio e alla durata del progetto di affidamento redatto dai servizi, a partire dal primo giorno del mese successivo all'approvazione della deliberazione;
- atteso che i criteri saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2020 e di conseguenza si rende necessario determinare e prenotare la spesa per l'anno 2020;
- considerato che la spesa complessiva impegnata, fino alla data odierna, nell'anno 2019 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della l.r. 23/2010 è stata pari a euro 247.430,34 con un numero di affidamenti pari a 40;
- valutato che, nell'anno 2020, oltre ai rinnovi degli attuali affidamenti familiari e alla conclusione di 3 progetti di affidamento familiare, si possono ipotizzare complessivamente 7 nuovi affidamenti familiari residenziali di minori sia a terzi sia a parenti e quindi si prevede una spesa pari ad euro 290.000;
- valutato che, nell'anno 2020, si prevede l'attivazione di 15 progetti di affidamento part time di minori che erano già all'interno di progetti di accoglienza volontaria;
- ritenuto quindi congruo prevedere una spesa pari a 320.000 euro per l'anno 2020 per quanto attiene alle diverse tipologie di affidamento e a 1000 euro per l'eventuale presenza del tutor all'interno dei progetti di affiancamento tra famiglie;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
 - considerato che le risorse da destinarsi per l'eventuale presenza del tutor sono state accertate sul Capitolo E0015453 (Trasferimenti correnti per interventi nell'ambito delle politiche familiari) accertamento n. 3385/2015 (ordinativo n. 4448 del 18/05/2015);
 - considerato che la Dirigente della Struttura servizi alla persona e alla famiglia, ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'ambito del programma n. 12.001 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), attribuisce alla Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura Servizi alla persona e alla famiglia dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22;
 - su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento degli interventi in materia di affidamento familiare e a favore di giovani adulti e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo II (Interventi a favore di minori, di giovani adulti e delle loro famiglie) ai sensi degli artt. 8 e 12 della l.r. 23/2010, in sostituzione dell'allegato B) alla DGR 1131/2014;
2. di revocare l'allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1131 in data 8.08.2014 "Approvazione delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo II (interventi a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della l.r. 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale".
3. di approvare, per l'anno 2020, l'ammontare dei contributi mensili per i minori in affidamento familiare residenziale a parenti e a terzi così definiti:
 affidamenti residenziali:
 - a terzi: euro 671,00 mensili
 - a parenti: euro 504,00 mensili
 affidamenti residenziali solo diurni o notturni:
 - a terzi: euro 336,00 mensili
 - a parenti: euro 252,00 mensili
 prevedendo per gli affidamenti residenziali di minori con particolari necessità, in base al progetto, un incremento dell'assegno di cura fino al massimo del 30% dell'importo previsto;
4. di approvare, per l'anno 2020, per gli affidamenti part time e per l'affiancamento tra famiglie, i seguenti importi differenziati a seconda dell'impegno orario mensile richiesto, del progetto e della sua durata concordati con l'equipe socio sanitaria referente:

- fino a 24 ore mensili: 25,00 mensili fino ad un massimo di euro 300,00 annui;
 - oltre le 24 ore mensili: 75,00 mensili fino ad un massimo di euro 900,00 annui;
5. di approvare per l'anno 2020 il contributo per l'eventuale presenza del tutor all'interno dei progetti di affiancamento tra famiglie pari a 80,00 euro al mese;
 6. di confermare il contributo massimo annuo di 4.500,00 euro per i progetti di accompagnamento all'autonomia di giovani tra i 18 e 21 anni;
 7. di approvare, per l'anno 2020, la spesa per un importo pari a euro 320.000 (trecentomila) prenotandola sul capitolo U0016967 (Trasferimenti correnti per interventi assistenziali a minori e giovani adulti per l'affidamento o il raggiungimento dell'autonomia) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità;
 8. di approvare, per l'anno 2019, la spesa per un importo pari a euro 1.000 (mille) prenotandola sul capitolo U0019924 (Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato per interventi assistenziali a favore della famiglia) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità;
 9. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti impegni di spesa.

LM/

ART. 8

“AGGIORNAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E A FAVORE DI GIOVANI ADULTI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL CAPO II, DELLA L.R. 23/2010, IN SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B) ALLA DGR 1131/2014”

NORME GENERALI

1 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La Struttura competente, nell'ambito delle funzioni di tutela dei minori che competono all'Amministrazione regionale, espletate dall'Ufficio minori, prima infanzia e politiche familiari (di seguito denominato Ufficio Minori), eroga assegni di cura per:

- ☐ l'affidamento familiare;
- ☐ la collocazione presso comunità di tipo familiare;
- ☐ interventi a favore di giovani adulti in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, in situazione di disagio ed a rischio di devianza o marginalità, in assenza o carenza di risorse personali e/o familiari, per progetti orientati al raggiungimento dell'autonomia.

2 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi possono essere minori, gestanti, nuclei familiari con figli minori o giovani adulti, residenti o presenti sul territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente, nell'ambito di percorsi preventivi o di sostegno alla genitorialità.

AFFIDAMENTO FAMILIARE

1 – DEFINIZIONI E FINALITÀ

La finalità principale dell'affidamento familiare è quella di offrire al minore un ambiente familiare positivo ed idoneo al suo sviluppo psico-fisico, qualora la sua famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà, tale da impedirle di far fronte in maniera autonoma ed adeguata ai bisogni dei propri membri minori.

L'affidamento si applica sia come strumento preventivo, sia come strumento riparativo in situazioni di crisi.

2 – TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO

L'esperienza maturata negli anni, la sperimentazione del servizio “Una famiglia per una famiglia” e i progetti di accoglienza volontaria di minori, hanno portato a identificare, oltre all'affidamento residenziale classico, nuove forme e tipologie di affidamento più flessibili, quali l'affido part time e l'affiancamento tra famiglie, al fine di differenziare i gradi di protezione da garantire ai minori e alle loro famiglie. Le diverse forme di affidamento descritte di seguito rappresentano infatti un continuum di interventi che presentano diversi livelli di complessità, da quelli con meno necessità di intervento istituzionale, ad altri con maggiore necessità di supporto e che richiedono quindi più formazione e risorse agli affidatari in quanto le situazioni familiari da accompagnare presentano maggiori complessità.

In generale, ogni famiglia affidataria può realizzare contemporaneamente non più di due affidamenti, fatta eccezione per situazioni di fratelli e sorelle. Tale limite può essere superato qualora due o più famiglie condividano, nell'ambito di un progetto, la collaborazione rispetto all'accudimento dei minori affidati.

Giuridicamente, l'affidamento può essere disposto in forma di:

- **Affidamento consensuale**

E' disposto dai servizi socio-sanitari territoriali (legge n. 149/2001 art. 4 comma 1), tramite provvedimento dirigenziale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto come previsto dalla normativa vigente.

- **Affidamento giudiziale**

E' disposto dal Tribunale per i Minorenni (legge 149/2001 art. 4 comma 2), su proposta dei servizi socio-sanitari o di altri soggetti, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà.

Il provvedimento del giudice minorile ha natura autoritativa in quanto agisce limitando la potestà genitoriale ed attribuendo ai servizi socio-sanitari un mandato di sostegno e controllo sull'esercizio della genitorialità.

L'affidamento – sia consensuale sia giudiziale – secondo quanto definito dai singoli progetti individuali predisposti dalle équipes socio sanitarie, può prevedere incontri regolari e/o periodici con i genitori naturali o con altri parenti.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento dello stesso soggetto che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento può configurarsi come:

- **Affidamento residenziale**

L'affidamento familiare residenziale prevede la permanenza continuativa del minore presso la famiglia affidataria per un periodo definito.

La famiglia affidataria è chiamata a rispondere a tutti i bisogni di cura del minore e quindi a ricoprire una completa funzione genitoriale rispetto all'impegno materiale, educativo e all'investimento emotivo necessari.

L'affidamento residenziale può essere:

- ☐ intrafamiliare se il minore è affidato a parenti o affini tenuti a provvedere agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
- ☐ eterofamiliare se il minore è affidato a terzi, ossia a una famiglia, anche unipersonale, non legata dai vincoli di parentela di cui al punto precedente.

Viene considerato affidamento residenziale l'affidamento che prevede la presenza del minore all'interno della famiglia affidataria anche solo nella fascia diurna o notturna, secondo quanto previsto dal progetto dell'équipe socio sanitaria competente.

- **Affidamento part time**

L'affidamento a tempo parziale è un intervento di sostegno a favore di famiglie in temporanea o parziale difficoltà genitoriale o logistica- organizzativa (per esempio per orari lavorativi, difficoltà personali e sanitarie ecc..) che rende problematica la gestione del/i minore/i in assenza di reti parentali e amicali di supporto.

Si tratta di una forma di affidamento più duttile e flessibile, per parte della giornata e/o della settimana, definito dal progetto che l'équipe sociosanitaria predispone a partire dai bisogni del minore e tenuto conto della disponibilità della famiglia affidataria.

Questa tipologia di affidamento ha le seguenti prerogative:

- ☐ consente al minore di continuare a vivere nella sua famiglia;
- ☐ offre al minore un importante riferimento affettivo/relazionale di supporto al suo processo di crescita e socializzazione, ad integrazione del ruolo e delle risorse della famiglia d'origine;
- ☐ sostiene la famiglia d'origine del minore nel superamento delle sue difficoltà;
- ☐ facilita l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione tra le due famiglie.

▪ **Affiancamento tra famiglie**

L'affiancamento tra famiglie è una particolare forma di affidamento part time destinata non a singoli minori, che tuttavia restano il focus dell'intervento da parte dei servizi, ma ad interi nuclei familiari: i bambini rimangono nella propria famiglia e nella propria casa e un'altra famiglia disponibile al sostegno si impegna a prendersi cura di tutto il nucleo familiare, bambini e genitori, in una relazione solidale e di prossimità.

Nello specifico, si tratta di un intervento applicabile a situazioni di disagio non ancora conclamato e non ancora sottoposto all'interessamento di Organi Giudiziari: temporanea difficoltà del nucleo familiare dovute ad un evento imprevisto (perdita del lavoro, malattia, lutto), lieve fragilità educativa, difficoltà di gestione dei compiti di cura quotidiani anche per l'assenza di reti familiari e amicali. L'obiettivo è quello di supportare genitori e figli nell'affrontare un particolare momento di difficoltà, anche attraverso l'attivazione/ampliamento delle reti sociali del nucleo affiancato.

L'affiancamento tra famiglie si caratterizza inoltre per:

- ☐ l'adesione fattiva al progetto da parte della famiglia affiancata secondo le proprie possibilità e attitudini, in una logica restitutiva;
- ☐ l'eventuale presenza di un tutor volontario, una figura non giudicante, capace di offrire consigli, spazi di riflessione e ricarica emotiva alla famiglia affiancante. Il suo compito è sostenere la relazione tra i due nuclei familiari e mantenere i contatti con il sistema di supporto istituzionale (il Servizio sociale e le eventuali realtà associative coinvolte). Ha inoltre un ruolo rilevante nella costruzione del progetto di affiancamento, perché aiuta le famiglie a definirne le finalità. Al tutor viene offerto uno spazio di informazione/formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affiancamento familiare.

La figura del tutor può essere utilizzata, in via sperimentale, anche in altre tipologie di affidamento familiare, qualora sia necessario un supporto supplementare all'interno del progetto.

3 – AFFIDAMENTI DI MINORI CON PARTICOLARI NECESSITÀ

Rispetto agli affidamenti di minori con particolari necessità, viene richiesto alla famiglia affidataria un impegno maggiore nel comprendere, approfondire e non giudicare il disagio e nel collaborare con gli operatori e con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore.

In questi casi è opportuno attivare più forme di sostegno al minore, prevedendo ad esempio più forme di affidamento familiare per lo stesso minore (esempio, residenziale e part time) oppure l'affidamento familiare part time di un minore inserito in comunità.

▪ Affidamento di minori in situazione di emergenza

Tale affidamento si configura come un servizio di “pronto intervento”, dettato dall’esigenza di una prima accoglienza rivolta a:

- minori coinvolti in situazioni familiari altamente problematiche che ne richiedono l’allontanamento immediato;
- minori in stato di abbandono.

▪ Affidamento di neonati

Per i neonati (0-2 anni) che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell’autorità giudiziaria, è opportuno offrire, anziché una comunità, una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino fino al suo reinserimento nella famiglia d’origine o al suo inserimento in una famiglia adottiva. Questo intervento può prevedere, in casi particolari, l’inserimento del minore insieme alla madre.

La famiglia affidataria disponibile ad accogliere un neonato deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata, coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve sapere gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse affettive collaborando nella realizzazione del processo di distacco del bambino.

Vista la delicatezza dell’intervento non è possibile accogliere più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli o fratelli rientranti nella stessa fascia di età).

▪ Affidamento di minori in situazione di particolare complessità

Si tratta di minori problematici e/o di difficile inserimento a causa dell’età o di grave disabilità, malattia o in situazioni particolari. In questa categoria rientrano anche i minori stranieri non accompagnati cioè “stranieri di età inferiore agli anni 18 che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza legale” (d.lgs 142/2015 art.2).

4 – PROCEDURE TECNICO – PROFESSIONALI

4.1 Gli operatori dell’Ufficio minori si occupano di:

- a. promuovere iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento delle persone per favorire una cultura dell’accoglienza, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e le realtà del privato sociale;

- b. collaborare con le associazioni di volontariato e le realtà del privato sociale al fine di individuare potenziali famiglie che necessitano di sostegno e/o che si offrono disponibili a supportare altre famiglie;
- c. definire le linee guida rispetto alla presa in carico dei minori in affidamento familiare al fine di migliorare l'efficacia degli interventi;
- d. organizzare una banca dati che metta in relazione i bisogni del territorio con le risorse disponibili;
- e. fornire alle persone (singoli, coppie, famiglie) interessate alle diverse tipologie di affido tutti gli elementi per poter valutare la propria effettiva disponibilità, anche in relazione al proprio nucleo familiare, attraverso un lavoro di informazione/formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
- f. verificare attraverso un percorso di conoscenza, tra le persone che hanno offerto la loro disponibilità all'affidamento, la presenza di alcune caratteristiche fondamentali (quali ad esempio la capacità di offrire un valido rapporto educativo ed affettivo, di comprendere l'individualità del minore e di sostenerne il processo di crescita, tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti), nonché la disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine, con gli operatori dei servizi competenti e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore;
- g. predisporre una relazione al termine di ogni percorso intrapreso da singoli, coppie, famiglie, in merito alla valutazione finale dello stesso, che verrà conservata agli atti dell'ufficio minori e condivisa con gli interessati ai fini della trasparenza e ai fini dell'inserimento o meno nella banca dati di cui all'art. 4.1 a lettera d);
- h. valutare, congiuntamente all'équipe socio sanitaria, l'ipotesi di abbinamento minore/famiglia affidataria o famiglia da affiancare/famiglia affiancante e la presenza del tutor (qualora sia necessario un supporto supplementare all'interno del progetto);
- i. sostenere le famiglie affidatarie:
 - ☐ organizzando incontri periodici di gruppo per un confronto sull'esperienza di affidamento;
 - ☐ prevedendo dei percorsi formativi per i tutor e per le famiglie che danno la disponibilità all'affidamento;
- j. incontrare periodicamente le équipes territoriali per un aggiornamento riguardo all'andamento dell'esperienza di affidamento familiare di minori e per un eventuale confronto tecnico-professionale su situazioni di particolare complessità;.

4.2 Gli operatori dell'Ufficio minori, a seconda del tipo di affidamento, sono tenuti a :

- a. per l'affidamento residenziale:
 - collaborare con gli operatori delle équipes socio-sanitarie per individuare il contesto familiare ritenuto più adeguato, con particolare attenzione all'eventuale presenza di figli;

- collaborare con gli operatori delle équipes socio-sanitarie nell'individuazione di persone disponibili a ricoprire il ruolo di tutor, da coinvolgere in via sperimentale all'interno dei progetti in cui si renda necessaria una figura supplementare di supporto;
 - supportare gli operatori delle équipes nella valutazione di risorse parentali, ai fini di un eventuale affidamento residenziale intrafamiliare, a seconda della complessità delle situazioni in carico;
- b. per l'affidamento part time:
- collaborare con gli operatori delle équipes socio-sanitarie per individuare l'abbinamento più adeguato in relazione alle esigenze del minore e alla disponibilità offerta dalla famiglia.
- c. per l'affiancamento tra famiglie:
- collaborare con gli operatori delle équipes socio-sanitarie al fine di:
 - ☐ individuare l'abbinamento più adeguato in relazione alle esigenze della famiglia da affiancare e alla disponibilità offerta dalla famiglia affiancante;
 - ☐ approfondire la conoscenza della situazione della famiglia da affiancare, soprattutto in relazione alle eventuali reti parentali/sociali esistenti e alle effettive necessità del nucleo;
 - ☐ confrontarsi sulle possibilità di sostegno da proporre alla famiglia da affiancare;
 - ☐ individuare persone disponibili a ricoprire il ruolo di tutor;

4.3 Le équipes socio sanitarie territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:

- a. segnalare all'Ufficio minori le situazioni dei minori in favore dei quali si propone una delle tipologie di affidamento familiare;
- b. valutare, congiuntamente con gli operatori dell'Ufficio minori, la proposta di abbinamento minore/famiglia affidataria o famiglia da affiancare/famiglia affiancante;
- c. predisporre in collaborazione con gli operatori dell'Ufficio minori, il progetto dettagliato di affidamento che prevede il percorso di avvicinamento e gli impegni assunti dagli operatori, dalla famiglia affidataria/affiancante, dalla famiglia d'origine/ famiglia affiancata e dal minore (che abbia compiuto gli anni 12 o a seconda della sua capacità di discernimento) nonché i tempi di verifica del progetto stesso. Il progetto vedrà altresì indicate le eventuali figure di supporto tra cui il tutor ed i suoi relativi compiti e gli altri operatori specialistici se coinvolti;
- d. trasmettere il progetto di affidamento all'Ufficio minori per gli adempimenti del caso di cui al paragrafo 5;

- e. predisporre ed inoltrare, entro 30 gg. dalla data della firma apposta dall'affidatario sul modulo di domanda, all'Ufficio minori la documentazione necessaria al completamento della pratica di erogazione del contributo economico mensile in favore del minore;
- f. monitorare l'andamento del progetto di affidamento (avvalendosi anche della collaborazione dell'Ufficio Minori) prevedendo colloqui periodici con la famiglia affidataria/affiancante, i minore e la famiglia d'origine/famiglia affiancata, così come verrà indicato nelle linee guida di cui al punto 4.1 lettera b);
- g. comunicare all'Ufficio minori eventuali cambiamenti nella situazione del minore tali per cui è opportuno modificare il progetto di affidamento, anche riguardo alla tipologia dell'affidamento stesso.
- h. per gli affidamenti residenziali, riferire senza indugio al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni, ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione semestrale sull'andamento della presa in carico, sulla sua presumibile ulteriore durata, rapportata al complesso degli interventi in atto volti al recupero del nucleo familiare di origine, e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà dello stesso (legge 149/2001 art. 4 comma 3);
- i. sollecitare l'impegno della famiglia d'origine a collaborare con la famiglia affidataria al mantenimento del minore monitorandone modalità ed entità, con particolare riguardo agli affidamenti intrafamiliari.

5 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli operatori dell'Ufficio Minori provvedono:

- a. per tutte le tipologie di affido:
 - ☐ ad acquisire dagli affidatari la documentazione relativa alla propria copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RC Terzi), da presentare obbligatoriamente in corso di validità all'avvio del progetto di affidamento;
 - ☐ a predisporre successivamente gli atti amministrativi relativi all'approvazione del progetto di affidamento e alla concessione del contributo economico a favore dei minori in affidamento, svincolato dal reddito degli affidatari, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
 - ☐ a predisporre gli atti amministrativi relativi alla concessione del contributo economico a favore del tutor, se previsto all'interno del progetto di affidamento/affiancamento familiare, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
- b. in caso di affidamento residenziale:
 - ☐ a rilasciare alla famiglia affidataria la dichiarazione della collocazione del minore in affidamento;
 - ☐ se trattasi di affidamento consensuale (ovvero effettuato con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale), ad inoltrare la documentazione (ossia copia del provvedimento dirigenziale di avvio dell'affidamento e progetto redatto sull'apposita

modulistica) al Giudice Tutelare per ottenere l'esecutività del provvedimento di affidamento consensuale;

- se trattasi di affidamento giudiziale (ovvero disposto dal Tribunale per i Minorenni), a dare comunicazione dell'effettivo avvio dell'affidamento al medesimo Tribunale.

Il contributo economico è corrisposto anche qualora l'affidatario del minore coincida con il suo tutore legale.

L'entità dell'assegno di cura corrisposto ai minori, con quietanza all'affidatario/tutore, e corrisposto al tutor, se previsto all'interno del progetto, è annualmente determinato con deliberazione della Giunta regionale, come stabilito dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 23/2010 e si differenzia:

- per gli affidamenti residenziali, in relazione al fatto che il minore sia affidato a parenti o a terzi: per i parenti, tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile, si prevede una quota inferiore a quella corrisposta a terzi;
- per gli affidamenti part time/affiancamento tra famiglie, a seconda del progetto di affidamento, della complessità della situazione del minore e della sua durata.

Per affidamenti residenziali di minori con particolari necessità si può prevedere, in base al progetto, un incremento dell'assegno di cura fino a un massimo del 30% dell'importo previsto.

Il contributo viene concesso a partire dalla data di avvio del progetto che, pertanto, deve essere chiaramente indicata nel progetto di affidamento. Ciò implica che le fasi di avvicinamento graduale tra il minore ed il futuro nucleo affidatario vengono effettuate a titolo volontario.

L'eventuale rinuncia da parte della famiglia affidataria e/o del tutor al contributo economico deve essere formalizzata su apposito modulo; in tali casi, successivamente all'avvio del progetto di affidamento, la concessione del beneficio economico potrà essere richiesta ma avverrà dalla data di protocollo della domanda.

6 – PROGETTI PER I MINORI CHE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ CONTINUANO A PERMANERE PRESSO LA FAMIGLIA AFFIDATARIA.

Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali possono elaborare un progetto specifico a favore di minori che, al compimento della maggiore età, continuano a permanere presso la famiglia affidataria, prevedendo un sostegno economico tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno di età ed eccezionalmente fino al venticinquesimo anno di età, volto ad una progressiva autonomizzazione. In questi casi, le équipes socio sanitarie sono tenute a:

- ottenere preliminarmente il consenso del giovane e la disponibilità della famiglia a proseguire l'ospitalità del minore precedentemente affidato;
- definire un progetto di autonomizzazione con chiara definizione degli obiettivi e di risultati attesi.

Il progetto di cui sopra si configura come un progetto di cui all'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 23: deve infatti avere gli stessi contenuti e seguire le medesime procedure amministrative, ad eccezione dell'obbligo della presentazione dell'attestazione ISEE della famiglia affidataria, dato il suo impegno a proseguire l'ospitalità del giovane.

COLLOCAZIONE DI MINORI PRESSO COMUNITÀ

1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

La comunità per minori è una struttura a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-educative, integrative o sostitutive della famiglia, ma che, opportunamente organizzata, può rispondere anche a bisogni psicosociali-riabilitativi e terapeutici, in risposta a profili clinici severi dei minori inseriti.

L'inserimento in comunità, che deve avere carattere transitorio, sulla base di un progetto individualizzato, può:

- essere disposto dall'autorità giudiziaria;
- essere effettuato con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale.

Finalità della comunità è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e di relazione nell'ambiente circostante. Le comunità a carattere psicosociale-riabilitativo e terapeutico perseguono finalità specifiche di cura del minore con interventi diversificati sulla base della severità del profilo clinico.

La comunità mantiene e favorisce i rapporti con la famiglia e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore.

2 - REQUISITI DELLE STRUTTURE COMUNITARIE

La Regione Autonoma Valle d'Aosta autorizza l'inserimento di minori presso strutture comunitarie ubicate sul territorio regionale e in altre regioni italiane. Le comunità per minori in Valle d'Aosta devono rispondere ai requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1540 in data 30.11.2018 "Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti e approvazione del relativo sistema tariffario. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 641/2014".

L'inserimento di minori presso strutture ubicate in altre regioni italiane può essere effettuato per indisponibilità di posti nelle comunità regionali per minori in Valle d'Aosta, o per motivi di opportunità o di gravità, con riferimento rispettivamente alla storia del minore o al suo profilo clinico. L'individuazione delle strutture autorizzate al di fuori del territorio regionale nelle quali collocare minori e giovani adulti, avverrà sulla base dell'elenco aperto permanente di operatori economici gestori di Comunità come previsto dal Provvedimento dirigenziale n. 6304 del 13.11.2018 recante "Approvazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la redazione di un elenco aperto permanente di operatori economici gestori di comunità per l'accoglienza di minori e di giovani adulti residenti in Valle d'Aosta".

3 – PROCEDURE TECNICO – PROFESSIONALI E AMMINISTRATIVE

3.1 Gli operatori dell'Ufficio minori si occupano di:

- a. collaborare con gli operatori delle équipes socio-sanitarie per formulare il progetto di inserimento e per individuare la comunità più adeguata a rispondere ai bisogni del minore;

- b. formalizzare l'inserimento del minore in comunità con una comunicazione formale ai servizi socio-sanitari competenti e alla famiglia di origine;
 - c. inoltrare, in caso di inserimento consensuale del minore in comunità, la documentazione (ossia copia del provvedimento dirigenziale e progetto redatto sull'apposita modulistica) al Giudice Tutelare per ottenerne il visto di esecutività;
 - d. in situazioni di particolare difficoltà, su richiesta degli operatori territoriali e/o degli educatori di comunità, fornire la propria disponibilità tecnico-professionale per valutare congiuntamente l'andamento dell'esperienza comunitaria;
 - e. aggiornare puntualmente l'elenco dei minori inseriti nelle strutture comunitarie (regionali e extraregionali);
 - f. monitorare il funzionamento e la gestione delle comunità regionali per minori attraverso incontri presso la sede delle suddette comunità e/o attraverso incontri con i responsabili e/o i coordinatori dei servizi, anche in collaborazione con la struttura competente in materia di servizi esternalizzati;
 - g. trasmettere alla struttura competente il progetto di inserimento e ogni altra documentazione utile affinché la stessa possa predisporre gli atti amministrativi necessari. In situazioni di inserimento in emergenza, le suddette formalità dovranno espletarsi in forma tempestiva a ridosso dell'avvenuta collocazione protetta del minore;
 - h. collaborare con la struttura competente, nel caso d'inserimento di minori residenti fuori dalla Valle d'Aosta e presenti sul territorio regionale, ai sensi della legge 328/00, rispetto alla richiesta del pagamento della retta giornaliera al Comune di residenza, previa comunicazione allo stesso della necessità di inserimento del minore e acquisizione del consenso al progetto da parte degli operatori referenti per il territorio di residenza del minore, escluse le situazioni di inserimento in emergenza, relativamente alle quali le suddette formalità dovranno espletarsi in forma tempestiva a ridosso dell'avvenuta collocazione protetta del minore.
- 3.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:
- a. segnalare all'Ufficio minori le situazioni dei minori, in favore dei quali si propone l'inserimento in comunità;
 - b. valutare, congiuntamente con lo staff centrale previsto dal protocollo suddetto, la proposta di abbinamento minore/comunità;
 - c. predisporre, in collaborazione con gli operatori della comunità individuata, il progetto dettagliato di inserimento, utilizzando la modulistica prevista per le comunità per minori;
 - d. trasmettere il progetto di cui al punto precedente all'Ufficio minori per la formalizzazione dell'inserimento per l'assunzione degli atti amministrativi di competenza;

- e. aggiornare gli organi giudiziari competenti sull'andamento del progetto, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine (legge 149/2001 art. 4 comma 3).

3.3 La comunità individuata è tenuta a:

- a. garantire la stesura di un progetto educativo individualizzato per ogni minore inserito, in collaborazione con i servizi titolari della presa in carico;
- b. fornire dettagliati aggiornamenti relativi alla situazione da inviare, tramite l'Ufficio minori, agli Organi Giudiziari competenti, in ottemperanza alla normativa vigente;
- c. garantire collaborazione con gli operatori titolari della presa in carico e continuità negli interventi educativi concordati nel progetto.

ART. 12

“INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI ADULTI”

1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

L'Amministrazione regionale eroga interventi di varia natura, in favore di minori in condizioni di disagio, fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, poiché l'autonomia non coincide abitualmente con il raggiungimento della maggiore età, la sospensione degli interventi rischierebbe di non portare a totale compimento il progetto formulato dai servizi con il giovane. Pertanto l'Amministrazione regionale ritiene, vista la complessità di talune situazioni in carico ai servizi, laddove permangano importanti espressioni di disagio del giovane adulto, di rendere possibile la prosecuzione degli interventi in atto o l'attivazione di interventi tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno di età ed eccezionalmente fino al venticinquesimo anno di età, per progetti legati al raggiungimento dell'autonomia, qualora le risorse familiari risultino carenti o assenti e comunque in relazione alla situazione reddituale del giovane.

Nello specifico, sono destinatari di tali interventi:

- ☐ giovani che fino al compimento della maggiore età sono stati collocati presso comunità con necessità di mantenere ancora in loro favore percorsi di accompagnamento all'autonomia;
- ☐ giovani in favore dei quali l'amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino al compimento della maggiore età;
- ☐ giovani in carico ai servizi socio-sanitari territoriali con particolari problematiche di inserimento sociale.

2 – PROCEDURE TECNICO – PROFESSIONALI

2.1 Gli operatori dell' Ufficio minori, in ottemperanza alle proprie competenze, si occupano di:

- a. valutare le proposte degli operatori delle équipes socio-sanitarie territoriali inerenti al progetto di accompagnamento all'autonomia del giovane oltre la maggiore età affinché esso risulti in linea con le finalità e le modalità di attuazione dell'intervento, in presenza di chiari indicatori che supportino il progetto stesso;

- b. individuare, se necessario, la comunità o il gruppo appartamento, per l'attivazione di un progetto di autonomia in collaborazione con gli operatori referenti della situazione;
- c. fornire la propria disponibilità tecnico-professionale in situazioni di particolare difficoltà, su richiesta degli operatori titolari della situazione, nel caso in cui si renda opportuno valutare congiuntamente l'andamento del progetto di autonomia;
- d. predisporre la modulistica relativa ai progetti in favore dei giovani adulti, ovvero l'istanza dell'interessato, l'impegno assunto dallo stesso, la rendicontazione finale nel caso di contributi economici di cui al successivo art. 5.

2.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:

- a. inoltrare all'Ufficio minori il progetto individualizzato in favore del giovane prima del compimento del diciottesimo anno di età qualora si tratti di una prosecuzione di interventi già in atto oppure nel momento in cui si ravvisi l'opportunità di attivare un progetto di autonomia: in ogni caso, il giovane deve sottoscrivere l'accordo e l'impegno richiesto alla realizzazione dello stesso;
- b. predisporre e inoltrare all'Ufficio minori la documentazione ad integrazione del progetto, necessaria al completamento della pratica economica, tra cui l'attestazione ISEE in corso di validità del giovane.

Le modalità indicate sono da ritenersi estese anche alle équipes socio-sanitarie territoriali operanti nell'area adulti, qualora le stesse siano titolari della presa in carico di giovani adulti necessitanti di percorsi di accompagnamento all'autonomia.

3 – MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

Il progetto in favore di giovani adulti deve contenere, come parte integrante, l'impegno assunto dall'interessato a collaborare alla realizzazione delle azioni in esso contenute per il perseguimento degli obiettivi concordati.

Nel caso in cui il giovane necessiti di permanere per un ulteriore periodo o di essere collocato in comunità o in gruppo appartamento, il progetto deve essere redatto in forma congiunta tra interessato, educatori di comunità ed operatori titolari della presa in carico. Il progetto può prevedere la partecipazione del nucleo familiare d'origine ad alcune spese a favore del giovane.

Il progetto, in favore dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, deve contenere:

- ☐ analisi dettagliata della situazione del giovane e valutazione dell'opportunità e della sostenibilità del percorso;
- ☐ obiettivi, tipologia e tempistica degli interventi tesi all'autonomia;

- ☐ modalità di verifica del progetto;
- ☐ Attestazione ISEE in corso di validità del giovane adulto.

Il progetto ha durata annuale, ma qualora lo ritengano opportuno, gli operatori titolari della situazione possono riproporre un ulteriore progetto per l'anno successivo, dettagliato nelle motivazioni e nelle modalità di realizzazione.

Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali possono proporre, con relazione motivata, una deroga rispetto alla presentazione dell'attestazione ISEE sia da parte del giovane sia da parte del suo nucleo di appartenenza.

Le istanze di contributo per i progetti, in favore dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, sono sottoposte all'esame della Commissione nominata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 23/2010, con la partecipazione di un funzionario dell'Ufficio minori.

In casi eccezionali, segnalati dagli operatori socio-sanitari territoriali e valutati dall'Ufficio minori, gli interventi possono essere garantiti fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

4 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Acquisita tutta la documentazione, l'Ufficio minori provvede ad espletare le procedure amministrative di competenza e a garantire, con le modalità previste, gli interventi economici.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 120 gg. dalla firma dell'interessato sull'apposito modulo di domanda. L'équipe proponente deve consegnare all'Ufficio minori, entro 30 gg. dalla firma apposta dall'interessato sul modulo di domanda, la domanda stessa corredata dalla documentazione necessaria e dalla relazione inerente al progetto concordato per il raggiungimento dell'autonomia.

5 – INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi economici relativamente a giovani adulti sono previsti, in presenza di un chiaro progetto di autonomia, per le seguenti tipologie progettuali:

- supporto al progetto di autonomia del giovane in carico ai servizi con particolari problematiche di inserimento sociale: è previsto un contributo annuale nella misura massima di euro 4.500,00 che verrà corrisposto al giovane, con eventuale quietanza al servizio sociale proponente;
- convivenza guidata del giovane presso comunità o gruppo appartamento in continuità o meno con un progetto di collocazione precedente al compimento della maggiore età: è prevista la copertura, da parte dell'Amministrazione regionale, della relativa retta di ospitalità, comprensiva di eventuali interventi aggiuntivi che si renderanno utili per la realizzazione del progetto tenuto conto dell'eventuale compartecipazione economica a carico del giovane e/o della sua famiglia d'origine nella misura proposta dall'équipe socio-sanitaria.